

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
esaminata l'iniziativa popolare del 12 dicembre 1997¹ «per farmaci a prezzi più bassi»;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1999²,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² In ossequio alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue:

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

³ I farmaci, sotto forma di specialità o di medicinali generici, che negli Stati limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria sono, con o senza ricetta, ammessi alla vendita presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi sono parimenti ammessi, con o senza ricetta, anche presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi in Svizzera, senza pertanto sottostare a una speciale autorizzazione. Laddove siano messi in vendita farmaci sottostanti o no a ricetta, vanno consegnati medicinali generici, purché disponibili o in quanto il paziente non paghi egli stesso la specialità. In quanto le specialità e i medicinali generici siano a carico delle casse malati, al paziente devono essere consegnati i prodotti meno cari, corrispondentemente all'elenco pubblicato annualmente dagli assicuratori malattia riconosciuti dalla Confederazione.

¹ FF 1998 737
² FF 1999 6475

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 (nuovo)

1. Disposizione transitoria dell'art. 117

Le disposizioni di legge o di ordinanza che contraddicono all'articolo 117 capoverso 3 sono abrogate.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.